

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5250 del 25/09/2024
Oggetto	CONCESSIONE PREFERENZIALE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGUO IN COMUNE DI REGGIO EMILIA (RE). SOCIETÀ AGRICOLA FANTUZZI ANDREA E DANTE S.S., SOCIETÀ AGRICOLA LE MONTAGNE DI ODLA DI TROLLI GIOVANNI, AZIENDA AGRICOLA EFFER DI TICOZZI FABRIZIO E MELONCELLI RACHELE S.S. PRATICA: REPPA5159.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5477 del 25/09/2024
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno venticinque SETTEMBRE 2024 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2326/2008 e 1622/2015; le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015

(Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); la d.G.R. 1195/2016 e la d.G.R. 1060/2023;

- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO:

- della domanda registrata al prot. PG/2000/9543 del 28/12/2000 con cui il Sig. Bertani Ettore, c.f. BRTTTR35D12C405A ha richiesto la concessione preferenziale di derivazione da acque sotterranee, ai sensi del r.r. 41/2001 in Comune di Reggio Emilia (RE), loc. Cadè, con destinazione ad uso irriguo, per una portata massima di esercizio pari a l/s 100, mediante pozzo (codice pratica REPPA5159);
- dell'istanza assunta al prot. n. PGDG/2018/0010390 del 16/07/2018 con cui l'Azienda Agricola Fantuzzi Andrea e Dante s.s., c.f. 01970760359, in qualità di mandatario di gruppo di utenti, ha richiesto il subentro all'istanza di concessione presentata dal Sig. Bertani Ettore, per un volume pari a 670.000 mc/anno ed una portata pari a 98,6 l/s ad uso irriguo, per un periodo di utilizzo compreso tra il 1 marzo e il 31 ottobre;

DATO ATTO che con nota prot. n. PG/2019/0074939 del 13/05/2019, Arpae ha comunicato che l'istanza di concessione ricade nei casi in cui è richiesta la procedura di screening, in conformità alla L.R. 4/2018, punto B.1.7 dell'allegato 2, e ai sensi del R.R.41/2001, art. 38 comma 7, ed ha invitato il richiedente a procedere alla relativa verifica presso il VIPSA (Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale);

PRESO ATTO che con nota assunta a prot. PG/2023/0137841 del 08/08/2023 è stato comunicato che:

- il pozzo ricade su terreno nella proprietà di Bertani Ettore (c.f. BRTTTR35D12C405A), Bertani Valeria (c.f. BRTVLR73M57H223Y) e Bertani Sergio (c.f. BRTSRG69L25H223X) e che tale terreno è condotto in affitto dalla società Odlà di Trolli Giovanni e c. s.s., c.f. 02947340358 e dall'Azienda agricola Effer di Ticozzi Fabrizio e Meloncelli Rachele s.s., c.f. 01920180351 con "diritto d'uso del pozzo";

- la società Odlà di Trolli Giovanni e c. s.s., c.f. 02947340358 e l’Azienda agricola Effer di Ticozzi Fabrizio e Meloncelli Rachele s.s., c.f. 01920180351, in qualità di conduttrici hanno interesse a subentrare, quali cointestatari, nell’istanza per il rilascio della concessione codice pratica REPPA5159;
- che le citate società hanno presentato istanza per l’avvio della verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (screening) relativa al progetto denominato “*richiesta di concessione preferenziale per l’utilizzo di acque pubbliche sotterranee per uso irriguo con portata di estrazione superiore a 50 l/s*”, localizzato nel Comune di Reggio Emilia (RE), località Villa Cadè, ai sensi dell’art.10 della legge regionale 18 aprile 2018, n. 4 (istanza acquisita agli atti della Regione Emilia-Romagna, con nota del 8 agosto 2023 Prot. 08/08/2023.0794651, perfezionata per completezza con nota trasmessa in data 4 settembre 2023 assunta a prot. 04/09/2023.0881417);
- che con determinazione n. 25298 del 29/11/2023 la Regione Emilia Romagna ha ritenuto che la derivazione non sia da assoggettare alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening);
- che con comunicazione assunta al prot. n. PG/2024/0061178 del 02/04/2024, i richiedenti hanno confermato le modalità ed i quantitativi di prelievo già richiesti con istanza di subentro ed il piano di monitoraggio proposto in sede di screening, che prevede:
 - la registrazione dei quantitativi di acqua emunti;
 - la rilevazione delle ore di funzionamento del pozzo per ogni anno di esercizio.

DATO INOLTRE ATTO :

- che la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione preferenziale di cui all’art. 36, r.r. 41/2001;
- dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n 139 del 08.05.2024 senza che nei termini previsti siano state presentate domande concorrenti o siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- che la destinazione d’uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto;

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

DATO ATTO:

- che con nota prot. n. PG/2024/0071974 del 18/04/2024 questa Agenzia ha indetto la Conferenza di Servizi in modalità asincrona per l'acquisizione dei pareri;
- che, in esito alla Conferenza risulta acquisito il parere favorevole senza prescrizioni dei seguenti enti:
 - Provincia di Reggio Emilia (PG/2024/0077618 del 29/04/2024);
 - Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale (PG/2024/0083778 del 07/05/2024);
- che nell'ambito della Conferenza è stato acquisito il parere favorevole dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2024/0095729 del 24/05/2024) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

DATO ATTO che in data 12/06/2024 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

ACCERTATO che:

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente e per le annualità di canone relative all'uso pregresso della risorsa;
- risulta costituito in data 24/09/2024 un deposito cauzionale pari a 3.180,00 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica REPPA5159;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società Agricola Fantuzzi Andrea e Dante s.s., c.f. 01970760359, alla Società Agricola Le Montagne di Odlà di Trolli Giovanni e c. s.s., c.f. 02947340358 e all'Azienda

Agricola Effer di Ticozzi Fabrizio e Meloncelli Rachele s.s., c.f. 01920180351, la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica sotterranea, cod. pratica REPPA5159, come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 120;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Reggio Emilia (RE), censito al fg. 37, mapp. 93; coordinate UTM RER x:620626 y:955680; su terreno in proprietà di Bertani Ettore (c.f. BRTTTR35D12C405A), Bertani Valeria (c.f. BRTVLR73M57H223Y) e Bertani Sergio (c.f. BRTRSG69L25H223X);
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a 98,6 l/s;
 - volume d'acqua massimo prelevabile pari a mc/annui 670.000;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2029;
 3. di approvare il piano di monitoraggio riportato in dettaglio nel disciplinare di concessione;
 4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 25/09/2024, registrato al prot. n. PG/2024/0171989;
 5. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2024 è pari a 3.180,00 euro, che va a costituire la base per gli aggiornamenti ISTAT successivi;
 6. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 3.180,00 euro;
 7. di dare atto che l'obbligo di pagamento del canone ha carattere solidale, conseguentemente lo stesso può essere richiesto interamente ad uno dei concessionari, con liberazione degli altri coobbligati;
 8. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67;
 9. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;

10. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
11. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
12. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
13. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Montepaone e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata alla Società Agricola Fantuzzi Andrea e Dante s.s., c.f. 01970760359, alla Società Agricola Le Montagne di Odlà di Trolli Giovanni e c. s.s., c.f. 02947340358 e all'Azienda Agricola Effer di Ticozzi Fabrizio e Meloncelli Rachele s.s., c.f. 01920180351 (cod. pratica REPPA5159).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 120 ed una tubazione di mandata in ferro avente diametro interno pari a 400 mm nella parte sommitale, passante poi a 300 mm. Il pozzo è dotato di una elettropompa sommersa fissa di potenza pari a 25,74 kW (35 CV), ubicata all'interno di un manufatto (m 2,43 * 2,73 * h media m 2,26) collegato, attraverso il tubo di mandata a due derivazioni dotate di saracinesche, a due distinti fossi irrigui.
2. L'opera di presa è sita nel comune di Reggio Emilia, in via Reggiolo al limite nord-est della frazione di Villa Cadè, su terreno di proprietà di Bertani Ettore, Bertani Valeria e Bertani Sergio, censito al fg. 37, mapp. 93; coordinate UTM RER: x:620626, y:955680.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Conoide Enza - confinato inferiore codice: 2370ER-DQ2-CCI.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo allo scopo di irrigare circa 76,6 Ha di terreno coltivati prevalentemente a erba medica (Ha 5,58) e prato stabile (Ha 71,02) con metodo di irrigazione a scorrimento.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 98,6 e nel limite di volume massimo pari a mc/annui 670.000.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2024 è pari a 3.180,00 euro.

2. L'obbligo di pagamento del canone ha carattere solidale, conseguentemente lo stesso può essere richiesto interamente ad uno dei concessionari, con liberazione degli altri coobbligati.
3. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
4. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
5. Ai sensi della DGR 1792/2016, in caso di opera di presa con installato idoneo dispositivo di misuratori dei volumi derivati, il canone annuo relativo alle concessioni di derivazione d'acqua pubblica destinata ad uso irriguo (di norma determinato sulla base della portata massima assentita nell'unità di tempo), può essere determinato sulla base del volume d'acqua prelevato. Resta fermo che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo minimo del canone stabilito dalla normativa vigente per l'uso irriguo. La parte di canone anticipatamente corrisposta risultante eccedente, sarà imputata a compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e potrà essere, eventualmente, restituita solo a seguito della cessazione della concessione.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE/FIDEIUSSIONE

1. Il deposito cauzionale costituito, pari a 3.180,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del

relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

3. Alla presentazione dell'istanza di rinnovo il concessionario dovrà motivare la necessità di proseguire nell'utilizzo della risorsa idrica sotterranea per la totalità del volume concesso o per quota parte dello stesso.
4. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.
5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6- CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e ad ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni - Polo Specialistico Demanio Idrico - Acque sotterranee, competente per territorio. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Accesso ai luoghi** – Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso ai luoghi in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare i monitoraggi previsti dalle norme di settore qualora l'opera di presa sia inserita nella rete di monitoraggio.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Spese** - Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti la concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.
7. **Verifica idoneità risorsa** - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per-verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 7 - MONITORAGGI

1. Così come valutato nell'ambito dello Screening condotto dalla Regione Emilia Romagna e conclusosi positivamente con Determina n. 25298 del 29/11/2023, il concessionario è tenuto ad effettuare dei monitoraggi ambientali finalizzati sia al controllo degli effetti indotti dai prelievi del pozzo sia alla salvaguardia delle risorse idriche del pozzo stesso. A tal fine, il concessionario dovrà attuare:

- a. la registrazione dei quantitativi di acqua emunti;
- b. la rilevazione delle ore di funzionamento del pozzo per ogni anno di esercizio.

Gli esiti del monitoraggio dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno via pec ai seguenti indirizzi: dirgen@cert.arpa.emr.it ; aoore@cert.arpa.emr.it .

2. Il concessionario è tenuto ad effettuare un monitoraggio periodico (almeno annuale, nel periodo primaverile) finalizzato all'implementazione del quadro conoscitivo relativo allo stato del corpo idrico da cui si effettua il prelievo, con particolare attenzione alla rilevazione dei parametri "trend piezometrico" e "soggiacenza".

3. Gli esiti dei monitoraggi annuali sopra descritti devono essere riassunti e trasmessi all'Amministrazione concedente alla scadenza della presente concessione o in allegato all'eventuale istanza di rinnovo della concessione stessa, unitamente ad una relazione valutativa degli stessi a firma di un geologo o altro tecnico iscritto all'Albo o all'Ordine e in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione adeguata alla tipologia dei monitoraggi realizzati.
4. All'atto di un eventuale rinnovo, la concessione sarà rivalutata anche sulla scorta dell'andamento dei monitoraggi e dei dati di prelievo nel corso della concessione.

ARTICOLO 8 - AZIONI DI RISPARMIO DELLA RISORSA

E' fatto obbligo al concessionario di mettere in atto strategie utili ad ottenere il risparmio della risorsa idrica demaniale e, in particolare, di applicare tecniche irrigue che consentono un risparmio idrico in rapporto alle esigenze colturali, nonché misure volte alla riduzione delle perdite nella rete di distribuzione, fornendone idonea e documentata attestazione al termine del periodo di durata della concessione, anche ai fini di un eventuale rinnovo.

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dall' Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po con parere acquisito al prot. n. PG/2024/0095729 del 24/05/2024:

- la derivazione dovrà essere dotata di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate;
- durante l'esercizio della derivazione, dovrà essere effettuata la verifica periodica del relativo impatto, in modo da rispondere alle necessità evidenziate dal Piano di Gestione delle Acque vigente nel territorio in oggetto;
- il prelievo deve essere assentito per un periodo non superiore ai tempi di aggiornamento del PdGPO;
- qualora dal monitoraggio condotto ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i. (ex DM 260/2010) dovesse risultare un peggioramento dello stato quantitativo del corpo idrico interessato dal prelievo, la concessione potrà essere rivista alla luce dei nuovi dati indipendentemente dalla scadenza della stessa;

- laddove possibile, anche in ottica di un futuro rinnovo, il concessionario dovrà valutare la possibilità di sostituire gli attuali sistemi irrigui con sistemi a basso impatto;
- prima di un futuro rinnovo, dovrà essere presa in considerazione la possibilità di un abbandono progressivo del prelievo da acque sotterranee qualora disponibili nell'area fonti alternative per l'utilizzo irriguo quali acque reflue depurate, piccoli invasi per la raccolta di acque meteoriche, ecc.

ARTICOLO 10 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 11 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 12 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. La richiesta di cambio di titolarità, va presentata all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

2. La richiesta deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
3. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per la costituzione del deposito cauzionale. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
4. L'autorità competente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
5. In caso di morte del concessionario gli eredi possono subentrare nella concessione con richiesta di cambio di titolarità da presentarsi entro dodici mesi dal decesso.
6. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 13 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della

direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 14 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 15 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.